



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 4 alla Delib.G.R. n. 25/40 del 1.7.2010

Criteria per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive e controlli

L'obiettivo dell'Amministrazione Regionale è quello prioritario di fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di semplificare l'iter procedurale, e nel contempo, individuare i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito e un conseguente aumento occupazionale.

1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio.

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario.

Ai sensi del D.P.G.R. 3 agosto 1994 n. 228 (Direttive per le zone agricole), articolo 5, le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50 per cento del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria; le serre fisse non caratterizzate da strutture murarie fuori terra non hanno alcun limite di superficie coperta e sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie.

Ogni serra fissa, purchè volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.

Ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4, articolo 10, le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo, fermo restando nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.

2. Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”.

Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con capacità agricola adeguata, con un livello minimo di illuminamento uguale o maggiore al 75%, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto. In particolare è considerata “serra fotovoltaica effettiva” quel “manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno” che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva.

I criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva sono:

- a) Il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, che intende esercitare l'attività di produzione prodotti agricoli e/o florovivaistici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica;
- b) il livello minimo di illuminamento della serra fotovoltaica, idoneo a soddisfare la tipologia di colture da produrre in serra, deve essere uguale o maggiore del 75%, facendo salva la possibilità per il richiedente di ottenere un minore livello di illuminamento (in funzione delle diverse tipologie di colture) mediante l'utilizzo di sistemi amovibili di ombreggiamento;
- c) il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di autorizzazione unica per nuove serre fotovoltaiche da realizzare la cui potenza sia superiore a 20 kW, una relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata intesa in termini di potenziale produttivo della stessa, che deve essere maggiore rispetto al potenziale produttivo del campo aperto.

Nella relazione agronomica in particolare deve essere indicato:

- ❖ il reddito agricolo lordo al 31 dicembre dell'anno precedente all'istanza, nel caso di attività già esistente;
- ❖ il reddito agricolo lordo ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione agricola o florovivaistica nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare determinato ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009, per il tutta la durata della serra fotovoltaica effettiva;
- ❖ la previsione del reddito ricavabile attraverso l'esercizio dell'attività di produzione di energia nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare, per il periodo di tempo in cui si usufruirà degli incentivi;
- ❖ il "potenziale produttivo", inteso come possibilità/capacità che la serra fotovoltaica effettiva da autorizzare ha di produrre colture rispetto alle sue caratteristiche progettuali;
- ❖ la commercializzazione della produzione agricola principale e di quella relativa alla vendita di energia;
- ❖ un piano di investimento da cui risultino manodopera impiegata, costi e ricavi, e la previsione di un reddito agricolo lordo determinato ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009, pag.4 lett.c) maggiore o uguale a quello derivante dalla produzione di energia, esclusi gli incentivi;

In tutti i casi di procedure semplificate, l'imprenditore agricolo dovrà comunicare e/o dichiarare rispettivamente in caso di semplice comunicazione preventiva o di denuncia inizio attività che trattasi di serra fotovoltaica effettiva ai sensi del presente atto.

La Regione Sardegna, Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma Agropastorale attraverso L'Agenzia LAORE è incaricata di supportare l'imprenditore agricolo nella fase di progettazione e fornire all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione e/o comunque al ricevimento della comunicazione o della dichiarazione, ogni utile collaborazione nella fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati quali elementi costitutivi di una "serra fotovoltaica effettiva".

4. Livello di illuminamento minimo della serra.

Il parametro illuminotecnico adottato per la valutazione del livello di illuminazione naturale di un ambiente confinato è il Fattore Medio di Luce Diurna (FMLD). Tale parametro adimensionale è definito come il rapporto tra l'illuminamento E_m medio in un ambiente confinato su una superficie interna orizzontale di riferimento e l'illuminamento E_e che si ha nello

stesso istante in un punto posto su una superficie orizzontale esterna ed esposta in modo tale da ricevere la luce dell'intera volta celeste, valutati entrambi in condizioni di cielo coperto.

Il paramento per la valutazione del livello di illuminamento minimo della serra fotovoltaica è calcolato considerando il rapporto tra Fattore Medio di Luce Diurna in presenza di copertura con pannelli fotovoltaici ($FMLD_{PV}$) e il Fattore Medio di Luce Diurna Medio privo di qualsiasi tipo di ombreggiamento ($FMLD_{ante}$).

Il livello di illuminamento della serra fotovoltaica (LISF) espresso in termini percentuali risulta quindi dato dalla relazione

$$LISF = \frac{FMLD_{PV}}{FMLD_{ante}} \cdot 100\%$$

Il livello di illuminamento minimo della serra così definito deve essere uguale o maggiore del 75%.

5. Attività di monitoraggio e controllo.

Al fine di garantire il monitoraggio delle attività serricole su tutto il territorio regionale, I Comuni con cadenza trimestrale, trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura, Servizio Strutture, le comunicazioni e le denunce di inizio attività nelle ipotesi di interventi con procedure semplificate.

Fatta salva la competenza del Comune in ordine alla vigilanza sulle attività assentite, la Regione Sardegna si riserva la facoltà di procedere, attraverso l'Agenzia ARGEA Sardegna, ad attività di controllo in loco finalizzata alla verifica dei requisiti di "serra fotovoltaica effettiva" comunicati e/o dichiarati rispettivamente nella comunicazione, nella DIA e nella relazione agronomica allegata all'istanza di AU.

L'accertamento di eventuali difformità verranno comunicate agli organi competenti (compreso il GSE) per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

6. Revisione dei parametri tecnici.

Con Decreto dell'assessore dell'agricoltura, annualmente e qualora necessario, si provvede alla revisione e all'aggiornamento dei parametri tecnici contenuti nel presente atto di indirizzo.